

Contrattazioni di lungo termine di energia rinnovabile - Proposta per l'introduzione della Bacheca PPA - Documento di consultazione n. 01/2021

Si riportano di seguito le osservazioni agli spunti di consultazione illustrati nel documento in oggetto.

Operatori ammessi alla bacheca PPA

Spunto di consultazione n. 1 – Si condivide la scelta di prevedere, quali ulteriori elementi di valutazione da parte del soggetto venditore, che il soggetto interessato all'acquisto possa riportare nella propria manifestazione di interesse la sussistenza o meno delle due condizioni sopra indicate? Si ritiene utile prevedere che anche gli operatori interessati all'acquisto possano presentare proposte di acquisto, cosicché gli operatori venditori, valutate le esigenze di approvvigionamento degli acquirenti, possano mettersi in contatto con questi ultimi?

Riteniamo che anche agli operatori interessati all'acquisto debba essere concesso di inserire nella bacheca le proprie offerte, in questo caso di acquisto. In questa categoria dovrebbero essere ricompresi sia i clienti finali che i grossisti/trader. Ciò consentirebbe una più completa e omogenea diffusione di informazioni relative a controparti interessate alla stipula di PPA, a beneficio degli stessi produttori, che avrebbero a disposizione indicazioni più precise delle necessità delle potenziali controparti.

Per quanto riguarda le manifestazioni di interesse da parte dei possibili acquirenti, si potrebbe prevedere l'inserimento di un ulteriore campo con l'indicazione della natura dell'acquirente, sia esso un cliente finale o un grossista/trader.

Bacheca PPA – offerte (annunci) di vendita

Elementi minimi delle offerte (annunci) di vendita

In generale riteniamo che debba essere concessa una certa flessibilità ai proponenti nel riportare gli elementi minimi dei PPA. A esempio potrebbe essere concessa una selezione multipla di valori per il medesimo parametro, o l'indicazione di un intervallo di valori. A titolo di esempio, nel caso della durata dovrebbe esser possibile indicare un intervallo temporale (es. 5-7 anni), o, nel caso del prezzo, l'indicazione di una modalità preferita (es. prezzo fisso per tutta la durata del contratto) associata alla disponibilità a valutare alternative (es. un prezzo variabile o che non resti necessariamente fissato per l'intera durata del contratto). Ciò sembra ragionevole tenuto conto che si tratta di informazioni volte a favorire il contatto tra potenziali controparti, senza vincolo di stipula del contratto.

Manifestazione di interesse per le offerte (annunci) di vendita

Spunto di consultazione n. 6 relativamente alla modalità di comunicazione delle generalità degli operatori che chiedono, attraverso la Bacheca, di entrare in contatto tra loro, quale tra le due soluzioni indicate, a) o b), si ritiene preferibile e per quale motivazione?

a) prevedere una conferma da parte del venditore, necessaria per entrare in contatto con l'acquirente;

b) procedere direttamente a mettere in contatto acquirente e venditore.

Si ritiene preferibile l'opzione a).

Bacheca PPA – obbligo di comunicazione dei contratti conclusi

In generale non è chiaro l'ambito di applicazione del menzionato obbligo per le controparti di un PPA. Ci chiediamo in particolare a quali PPA si faccia riferimento.

L'obbligo, riconducibile all'attività di monitoraggio che dovrà essere svolta dal GME, pare di difficile comprensione, per diversi motivi. Innanzitutto, la stessa definizione di PPA non è chiara. A oggi non esiste una definizione condivisa di questa tipologia contrattuale, né di quali siano eventuale soglie o requisiti per rientrarvi.

Peraltro, gli operatori sono già oggi soggetti, ai sensi della disciplina Remit, a comunicare alle autorità competenti informazioni sui contratti conclusi, inclusi quelli che presentano le caratteristiche più ragionevolmente riconducibili ai PPA.

Inoltre, non è chiaro se ci si riferisca ai soli PPA transitati sulla bacheca PPA o a tutti quelli siglati nel nostro Paese.

Infine, data la sensibilità dei dati in oggetto, ci chiediamo in che modo il GME procederà alla loro aggregazione e diffusione.